

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**DEFINITE LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO “COLONNINE DI RICARICA”**

RIFERIMENTI

- **Art. 74, comma 3, DL n. 104/2020**
- **Decreto Ministero Transizione Ecologica 25.8.2021**

IN SINTESI

È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'apposito Decreto contenente le modalità attuative dell'erogazione del contributo per l'installazione di "colonnine di ricarica" previsto dal c.d. "Decreto Agosto".

Il contributo spetta alle imprese / lavoratori autonomi che soddisfano specifici requisiti (di seguito evidenziati) ed è pari al 40% della spesa ammissibile definita dal Ministero della Transizione Ecologica (MTE).

Ai soggetti interessati è richiesta la presentazione di una domanda utilizzando uno specifico modello.

Lo schema del modello, i termini e le modalità di presentazione della domanda saranno definite dallo stesso Ministero.

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto l'istituzione di un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa / lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES.

Con il DM 25.8.2021, recentemente pubblicato sulla G.U. 20.10.2021, n. 251, il Ministero della Transizione Ecologica (MTE) ha emanato le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame.

In base al comma 2 dell'art. 2 del citato DM 25.8.2021, le risorse finanziarie (€ 90 milioni) destinate ai soggetti beneficiari sono così **ripartite**:

- 80% alle imprese per l'acquisto / installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a € 375.000;
- 10% alle imprese per l'acquisto / installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a € 375.000;
- 10% ai lavoratori autonomi per l'acquisto / installazione di infrastrutture di ricarica.



Per gli adempimenti tecnici / amministrativi relativi all'erogazione del contributo il MTE si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di Invitalia.

SOGGETTI BENEFICIARI

In base agli artt. 4 e 5 del citato DM 25.8.2021 possono beneficiare del contributo in conto capitale le imprese e i lavoratori autonomi in possesso dei seguenti requisiti.

IMPRESE

Per beneficiare dell'agevolazione le **imprese** devono essere in possesso, sia alla data di concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, dei seguenti requisiti:

- avere sede in Italia;
- risultare attive e iscritte al Registro Imprese;
- non essere in situazione "di difficoltà", così come definita dal Regolamento UE n. 615/2014;
- essere iscritte all'INPS / INAIL e avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal DURC;
- essere in regola con gli adempimenti fiscali;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti "de minimis" che, unitamente all'agevolazione in esame, determini il superamento dei massimali previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014 in relazione al settore in cui opera il beneficiario;
- non aver ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo in esame, alcun altro contributo pubblico;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- non aver ricevuto e successivamente non rimborsato / depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

LAVORATORI AUTONOMI

Per beneficiare dell'agevolazione i **lavoratori autonomi** devono essere in possesso, sia alla data di concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, dei seguenti requisiti:

- volume d'affari (rigo VE50) risultante dall'ultima dichiarazione annuale IVA inviata all'Agenzia delle Entrate non inferiore al valore dell'infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo in esame. Per i lavoratori autonomi forfettari, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a € 20.000;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- essere in regola con gli adempimenti fiscali;
- non aver ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo in esame, alcun altro contributo pubblico.

SPESE AMMISSIBILI

L'agevolazione in esame in base all'art. 6 del citato DM 25.8.2021 riguarda le **spese, al netto IVA, sostenute dal 21.10.2021**, dai soggetti beneficiari e relative all'**acquisto / installazione** di infrastrutture di ricarica. In particolare le spese possono riguardare:

- acquisto / messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo sono previsti i seguenti massimi ammissibili:
 - infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
 - wallbox con un solo punto di ricarica: **€ 2.500** per singolo dispositivo;
 - colonnine con due punti di ricarica: **€ 8.000** per singola colonnina;
 - infrastrutture di ricarica in corrente continua:
 - fino a 50 kW: **€ 1.000 / kW**;
 - oltre 50 kW: **€ 50.000** per singola colonnina;
 - oltre 100 kW: **€ 75.000** per singola colonnina;
- costi per la connessione alla rete elettrica, così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel **limite massimo del 10% del costo totale ammissibile** per la fornitura / messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i suddetti criteri;
- spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel **limite massimo del 10% del costo totale ammissibile** per la fornitura / messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i suddetti criteri.

Per beneficiare del contributo, le infrastrutture di ricarica devono:

- essere **nuove di fabbrica**;
- avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
- rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 15.12.2020 n. 541/2020/R/ee;
- essere collocate in Italia e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
- essere realizzate secondo regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del DM n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.



Sono ammesse le sole spese **documentate da fattura elettronica**.

SPESE ESCLUSE

Non rientrano tra le spese ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:

- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- le spese per consulenze di qualsiasi genere;
- le spese relative a terreni e immobili;
- le spese relative acquisto di servizi diversi:
 - dai predetti costi per la connessione alla rete elettrica;
 - dalle predette spese di progettazione, direzione lavori, ecc. anche se funzionali all'istallazione;
- le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

L'agevolazione in esame consiste, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal Regolamento "de minimis", in un **contributo in conto capitale pari al 40% delle predette spese ammissibili**.

PRESENTAZIONE DOMANDA

Ai soggetti interessati è richiesta la **presentazione di un'apposita domanda** utilizzando uno specifico modello. Lo schema del modello, i termini e le modalità di presentazione della domanda saranno definiti dallo stesso Ministero.

Alla domanda di contributo va **allegata**:

- la **descrizione dell'investimento** che il soggetto beneficiario intende effettuare;
- per i lavoratori autonomi la **dichiarazione annuale IVA**;
- la **documentazione di spesa** inerente alla realizzazione dell'infrastruttura di ricarica. In particolare la documentazione è rappresentata:
 - dalle **fatture elettroniche** relative alla realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;
 - dagli **estratti del c/c** dal quale risultano i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto.



I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati tramite un **c/c intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer**;

- dalla **relazione finale** relativa:
 - all'**investimento realizzato**;
 - alle **spese sostenute**;
 - alla **rispondenza delle specifiche tecniche ai requisiti** di cui al citato art. 6;
- dalla **dichiarazione** in tema di **disponibilità delle autorizzazioni** per la costruzione della infrastruttura di ricarica e per l'esercizio della stessa.



Ciascun soggetto può **presentare una sola domanda di contributo**.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande / maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti / integrazioni, **Invitalia**:

- **verifica la regolarità / completezza** della documentazione;
- **accerta il rispetto dei requisiti** di ammissibilità del soggetto beneficiario;

- **riscontra la coerenza** tra la **documentazione** di spesa **presentata**, la **documentazione trasmessa** e la **relazione sull'investimento realizzato**;
- **comunica** al Ministero l'**esito** dell'istruttoria.

Entro 120 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande / maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti / integrazioni documentali, **il Ministero** procede alla **concessione dei contributi nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande**. Entro lo stesso termine in caso di insussistenza dei requisiti il Ministero comunica i motivi ostativi di accoglimento della domanda.

L'erogazione del contributo è disposta da Invitalia **entro 30 giorni** dal Provvedimento di concessione da parte del Ministero.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

A carico dei soggetti beneficiari del contributo in esame sono previsti, a pena di revoca dell'agevolazione, i seguenti **ulteriori obblighi**:

- mantenere l'infrastruttura di ricarica nei 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo;
- consentire / favorire controlli, ispezioni e monitoraggi disposti per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e le condizioni per la fruizione / mantenimento del beneficio;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero / Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio / valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
- conservare per almeno 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione la documentazione originale giustificativa / contabile, tecnica ed amministrativa relativa al beneficio e ai servizi fruiti;
- aderire a tutte le forme di informazione / pubblicizzazione dell'intervento, con le modalità individuate dal Ministero.

In caso di infrastrutture di **ricarica con accesso pubblico**, il beneficiario deve inoltre trasmettere le informazioni che saranno definite a seguito dello sviluppo della piattaforma PUN (Piattaforma unica nazionale).

REVOCA DEL CONTRIBUTO

È prevista la **revoca totale / parziale** del beneficio nei seguenti casi:

- insussistenza dei requisiti di accesso al beneficio;
- il soggetto beneficiario ha fornito informazioni / documenti falsi / errati;
- fallimento / procedura concorsuale del beneficiario;
- in tutti i casi ulteriormente previsti dai Provvedimenti di concessione / erogazione.

La revoca è disposta dal Ministero con Provvedimento motivato e obbliga il beneficiario alla **restituzione del contributo entro 60 giorni** dalla comunicazione di revoca.

■